

FORMAZIONE SU MISURA

GENNAIO/FEBBRAIO 2025

LA LEGGE DI BILANCIO 2025 E I DECRETI FISCALI COLLEGATI

A cura di

ERNESTO GATTO

EUTEKNEFORMAZIONE

In collaborazione con

 **sistemi**[®]
PROFESSIONE INFORMATICA
sistemi.com



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - 1

Ires premiale per le imprese che investono in beni strumentali ed assumono dipendenti

Il nuovo impianto delle detrazioni Irpef con l'introduzione del quoziente familiare

Ravvedimento Speciale per gli anni pregressi e prime riflessioni sul Concordato preventivo

La proroga del 2^a acconto Irpef 2024 e l'impatto sulle maggiorazioni da Concordato preventivo

Riapertura assegnazioni agevolate beni ai soci e trasformazioni agevolate in società semplice

Modifiche ai requisiti di accesso al Regime del Forfait e per chi proviene dal regime ordinario

Proroga al 2026 del nuovo regime IVA degli enti associativi e degli enti sportivi dilettantistici

Riduzione dei contributi Inps gestione Artigiani e Commercianti per chi inizia l'attività nel 2025

Nuovi coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi delle società di comodo

La nuova rilevanza ai fini IVA dei prestiti e dei distacchi di personale

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA - 2

Locazioni brevi: obbligo del C.I.N. e divieto riconoscimento clienti alloggiati da remoto

Modifiche al termine di versamento degli avvisi bonari e nuovi periodi di sospensione

Collegamento obbligatorio dei Pos con i Registratori Telematici

Nuovi limiti dimensionali per la redazione dei bilanci delle società di capitali e degli Ets

Modelli F24 con deleghe precaricate per versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati

Maxi deduzione dal reddito per le assunzioni di lavoratori dipendenti ad incremento della media

Obbligo di tracciabilità per la deducibilità di taluni componenti negativi di reddito

Enti non commerciali e contribuenti forfettari: Acquisti dall'estero di beni e servizi

Divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo oltre € 100.000

L'archiviazione definitiva della stagione del Redditometro

IRES PREMIALE - 1

Per l'anno 2025 l'Ires si applicherà al 20% invece che al 24% in presenza di assunzioni ed investimenti

Ulteriore condizione è che almeno il 24% degli utili lordi venga investito in beni strumentali 4.0 ovvero 5.0

Le condizioni per ottenere il beneficio sono il mantenimento in azienda di almeno l'80% dell'utile di esercizio 2024

Infine l'azienda NON deve aver richiesto la CIG nel 2024/2025 e deve incrementare di almeno l'1% la media occupazionale

IRES PREMIALE - 2

L'investimento in beni strumentali deve essere almeno pari a € 20.000 e superiore al 24% del maggiore tra l'utile 2023 e 2024

L'azienda deve assumere almeno un dipendente a tempo indeterminato ed incrementare la media rispetto al 2022-2024

La riserva accantonata deve essere mantenuta in bilancio fino al 31/12/2026 mentre i beni strumentali fino al 31/12/2030

Gli acquisti di beni strumentali dovranno essere perfezionati tra il 01/01/2025 ed il 31/10/2026 (termine invio Mod. Redditi 2026)

RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS

Per i soggetti individuali e i soci di società di persone o collaboratori d'impresa familiare l'aliquota dei contributi Inps è ridotta del 50%

La riduzione si applica a coloro i quali si iscrivono nel corso del 2025 per la 1^a volta alla gestione Inps degli artigiani o dei commercianti

Nessuna riduzione è prevista invece per i professionisti che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 alla gestione Inps separata

La riduzione spetta per i primi 36 mesi dalla iscrizione sia per i contributi fissi che per quelli a percentuale sul reddito eccedente il minimale

AVVISI BONARI

Il termine per il versamento dell'importo dovuto o della 1^a rata viene portato da 30 a 60 giorni (90 gg. se l'avviso è telematico)

Nel caso di avviso relativo a redditi a tassazione separata il termine per il versamento resta ancorato a 30 giorni

L'invio degli avvisi è sospeso ad agosto e dicembre e i termini di versamento sono sospesi dall'01/08 al 04/09 di ogni anno

Per le irregolarità derivanti da liquidazione automatica o controllo formale le sanzioni dall'01/09/2024 sono ridotte dal 30% al 25%

REGIME FORFETTARIO

Risposta ad interpello n.
226/E/2024

L'ammontare del reddito da lavoro dipendente o pensione che preclude l'accesso al regime forfettario passa da € 30.000 a € 35.000

Non spetta mai l'aliquota ridotta del 5% per chi transita dal regime ordinario a quello forfettario anche se ciò accade nei primi 5 anni di attività

Chi entra in forfait nel 2024 e ne esce in corso d'anno perché gli incassi superano € 100.000 può aderire al Cpb se ciò avviene ante 12/12

Non cumulabile riduzione triennale 50% dei contrib. Inps Art/Comm per chi inizia l'attività con la riduzione del 35% prevista per i forfettari

DISTACCHI DI PERSONALE

Dall'01/01/2025 viene abolita l'irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali viene rimborsato il costo sostenuto

Restano fuori dal campo di applicazione dell'Iva i prestiti o distacchi di personale stipulati o rinnovati prima del 31/12/2024

Fanno eccezione gli accordi per i quali il distacco del personale ed il rimborso del costo sostenuto non si condizionano reciprocamente

Naturalmente nel caso di enti non commerciali i distacchi diventano imponibili ad Iva solo se complementari alle attività commerciali svolte

SOCIETÀ DI COMODO - 1

Per le società immobiliari i ricavi minimi devono raggiungere il 3% (non più il 6%) del costo fiscale dei fabbricati locati

Dimezzati anche i coefficienti relativi a titoli, partecipazioni, crediti finanziari (dal 2% all'1%) nonché per gli uffici A/10 (dal 5% al 2,5%)

Non viene ridotto invece il coefficiente previsto per i macchinari e le attrezzature che resta al 15% (ma che normalmente non incide molto)

Dimezzati i coefficienti di reddito figurativo: Immobili dal 4,75% al 2,38%; Uffici dal 4% al 2%; titoli e partecipazioni da 1,5% a 0,75%

SOCIETÀ DI COMODO - 2

Il test di operatività si effettua sui valori dell'attivo e sui ricavi effettivi medi del triennio mentre i coefficienti di redditività si applicano invece sui valori dell'attivo dell'anno

Le novità scattano già dall'esercizio 2024 ed interesseranno quindi i bilanci e le dichiarazioni dei redditi da presentare nel corso dell'anno 2025

Quindi le società di comodo nel 2023 che hanno versato acconti in base al reddito storico se escono dal regime si ritroveranno crediti Ires e Irap che potranno compensare

In tal modo le società di comodo che dal 2024 escono dal regime potranno riprendere dal 2025 ad utilizzare il credito Iva, in precedenza bloccato, a rimborso o in compensazione

SUPER DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI

Imprese e Professionisti che assumono nel triennio 2025-2027 dipendenti a tempo indeterminato potranno dedurre dal reddito il 20% in più del costo effettivamente sostenuto

La maggiore deduzione sarà pari al minore importo registrato tra la spesa per i nuovi assunti e l'incremento del costo del lavoro conseguito tra il 2024 ed il 2025

La maxi deduzione raggiunge il 130% in caso di nuovi assunti considerati svantaggiati ai sensi dell'all. 1 al DL. 216/2023 (Disabili, Donne, Under 24, Over 50, Disoccupati, etc.)

L'agevolazione spetta a condizione che il datore di lavoro abbia svolto attività per l'intero anno antecedente a quello in cui viene contabilizzata l'ulteriore deduzione dal reddito

IL NUOVO TETTO ALLE DETRAZIONI IRPEF - 1

I contribuenti con reddito complessivo oltre € 75.000 potranno detrarre ai fini Irpef spese fino a € 14.000 che scendono a € 8.000 per i contribuenti che dichiarano oltre € 100.000

Alle spese sostenute (nei predetti limiti), si applica coeff. 0,50 se non ci sono figli a carico, 0,70 se ve ne è uno, 0,85 se ve ne sono due e 1 se sono oltre due o almeno uno con disabilità

Ad esempio un soggetto con un figlio a carico e reddito pari a € 84.000 che ha spese detraibili per € 18.200 potrà detrarre al massimo € 9.800 ($€ 14.000 \times 0,7$)

Dalle limitazioni sono escluse le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31/12/2024 e le rate delle spese già sostenute entro la stessa data

IL NUOVO TETTO ALLE DETRAZIONI IRPEF - 2

Per i contribuenti con reddito complessivo oltre € 120.000 le nuove regole si intrecciano con quelle già esistenti che prevedono la progressiva riduzione delle detrazioni spettanti

Dal 2025 le detrazioni spettano parzialmente e proporzionalmente se il reddito complessivo è tra € 120.000 e € 240.000 per azzerarsi qualora il reddito dovesse superare € 240.000

Dal 2025 viene meno la franchigia di € 260 sulle detrazioni Irpef dei contribuenti con redditi oltre € 50.000 sempre escludendo le spese sanitarie ed i bonus in edilizia

Il contribuente con reddito 2025 pari a € 180.000 e spese detraibili pari a € 11.500 con un figlio a carico potrà dedurre in realtà € 2.800 ($€ 8.000 \times 0,70 = € 5.600 \times 50\% = € 2.800$)

NUOVI OBBLIGHI D'INFORMATIVA PER I SINDACI

Viene eliminato (nella versione finale della legge di bilancio) l'obbligo per le società destinatarie di contributi pubblici della presenza di un sindaco nominato dal MEF

Adesso **i Sindaci di società ed enti** che hanno ricevuto nell'anno aiuti pubblici per importi significativi (un decreto fisserà la soglia) dovranno relazionare sull'utilizzo degli stessi

I Sindaci dovranno accertare in particolare che l'utilizzo dei contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i contributi medesimi sono stati concessi

La relazione dovrà essere inserita nel fascicolo di bilancio da depositare al Registro Imprese e dovrà altresì essere annualmente trasmessa al MEF secondo modalità ancora da chiarire

LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI - 1

Entro il 1^ gennaio 2025 i locatori o i titolari della struttura ricettiva dovranno richiedere ed ottenere il C.I.N tramite il portale (BDSR) messo a disposizione dal Ministero del Turismo



L'obbligo è esteso ad Alberghi, Residenze turistico alberghiere, Alberghi diffusi, Affittacamere, B&B, Case per ferie, Ostelli per la gioventù, Agriturismi, Rifugi alpini, Villaggi turistici e Campeggi

Il C.I.N. è obbligatorio per le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche ed a contratti di locazione breve (durata inferiore a 30 giorni)



Per ottenere il C.I.N. il locatore/titolare deve presentare sul portale BDSR apposita istanza (link <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it>) sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI - 2

E' necessario indicare nell'istanza i dati catastali dell'unità immobiliare e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti (questi ultimi soltanto se l'attività è svolta in forma imprenditoriale)



La mancata acquisizione del C.I.N. è sanzionata da € 800 a € 8.000 mentre la mancata esposizione da € 500 a € 5.000 (in entrambi i casi in relazione alle dimensioni dell'unità immobiliare)

Il C.I.N. dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento ed in ogni annuncio pubblicitario e l'obbligo è esteso agli intermediari ed ai gestori dei portali telematici



Ad oggi per poter ottenere il C.I.N. è necessario acquisire preventivamente il C.I.R. (Codice Identificativo Regionale) accedendo al portale regionale con lo Spid o Cie del titolare

LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI - 3

Il Ministero dell'Interno con la Circolare del 18/11/2024 ha vietato perché contrario ai requisiti minimi di sicurezza il riconoscimento da remoto dei clienti delle strutture ricettive



In realtà l'art. 109 TULPS impone ai gestori delle strutture di riconoscere personalmente l'identità degli ospiti e di verificare *de visu* la coincidenza tra le persone alloggiate ed i documenti forniti

Negli ultimi anni infatti si è intensificata la consuetudine di inviare telematicamente i documenti d'identità dei clienti e di mettere a loro disposizione delle «Key Boxes» all'ingresso



In definitiva non sarà più consentito consentire ai clienti l'accesso alle strutture mediante sistemi di accoglienza diversi da quelli della tradizionale consegna *brevi manu* delle chiavi

LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI - 4

Le F.A.Q. della Banca Dati
Strutture Ricettive – BDSR (1)

Chi non possiede il C.I.R. deve richiederlo come condizione per ottenere il C.I.N. tranne che la Regione non lo richieda ed allora si potrà richiedere direttamente il C.I.N.



Se una volta effettuato l'accesso non si trova sulla BDSR una struttura si potrà inviare una segnalazione tramite il bottone «Segnala Struttura Mancante»

Per le case religiose ed in generale per le strutture che non richiedono un corrispettivo per l'alloggio bensì una libera donazione, NON sussiste l'obbligo di richiedere il C.I.N.



Il termine da cui occorre rispettare i requisiti di sicurezza coincide con quello di acquisizione ed esposizione del CIN per la cui richiesta è prevista una dichiarazione sostitutiva in questo senso

LA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI BREVI - 5

Le F.A.Q. della Banca Dati
Strutture Ricettive – BDSR (2)

I Bed & Breakfast e gli affittacamere sono esonerati dall'obbligo di installare estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio se offrono servizi aggiuntivi



Anche se all'interno dello stabile in cui si trova l'appartamento sono presenti gli estintori, gli stessi devono obbligatoriamente essere installati all'interno di ogni singola unità immobiliare

Anche le porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge



Il C.I.N. deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento e lo stesso obbligo hanno i gestori delle piattaforme per gli annunci pubblicitari e promozionali

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 1

I soggetti ai quali si applicano gli ISA per l'anno 2023 che hanno accettato la proposta di concordato preventivo biennale potranno evitare qualsiasi accertamento sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo agli anni dal 2018 al 2022



Dalla sanatoria sono esclusi i soggetti forfettari 2023 nonché i soggetti ai quali per i singoli anni dal 2018 al 2022 non si applicavano gli Isa



La sanatoria può essere scelta dal contribuente su singoli anni ed il costo sarà più contenuto per i soggetti che, in quegli anni, hanno avuto voti Isa elevati

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 2

La base imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità ed il valore dello stesso incrementato nella seguente misura:



- 5% per i soggetti con punteggio Isa pari a 10
- 10% per i soggetti con punteggio Isa tra 8 e 9,99
- 20% per i soggetti con punteggio Isa tra 6 e 7,99
- 30% per i soggetti con punteggio Isa tra 4 e 5,99
- 40% per i soggetti con punteggio Isa tra 3 e 3,99
- 50% per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3



La base imponibile ai fini Irap si calcola allo stesso modo e con le stesse percentuali

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 3

Per le annualità 2018, 2019 e 2022 i soggetti che aderiranno alla sanatoria verseranno l'imposta sostitutiva con l'aliquota del **10%** se nel singolo anno il voto Isa è da 8 a 10; **12%** tra 6 e 7,99 e **15%** se è inferiore a 6, mentre ai fini Irap per gli stessi anni i contribuenti dovranno utilizzare l'aliquota del **3,9%**



In considerazione dell'emergenza Covid per gli anni 2020 e 2021 le imposte sostitutive dovute sono ridotte del 30%



In ogni caso l'imposta sostitutiva da versare per singolo anno non potrà essere < € 1.000 (nessun minimo per l'Irap)

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 4

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in unica soluzione entro il 31/03/2025 oppure in un massimo di 24 rate mensili con attenzione alla decadenza dalla sanatoria qualora non si paghi una rata entro la scadenza di quella successiva



La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (anche della sola 1^a rata) avviene dopo la notifica di Pvc o di schemi di atto o atti di recupero crediti inesistenti

Eseguito il versamento della 1^a rata, per gli anni oggetto di ravvedimento sono inibite rettifiche presuntive, analitiche o induttive sul reddito d'impresa o professionale ai fini II.DD.



Mentre ai fini delle imposte dirette sono preclusi tutti i tipi di accertamento, ai fini Iva saranno preclusi gli accertamenti di natura presuntiva ma saranno consentiti gli accertamenti analitici

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 5

Per i soggetti Isa che usufruiranno della sanatoria, i termini decadenziali per gli accertamenti dal 2018 al 2022 sono prorogati al 31/12/2027, mentre per i soggetti Isa che hanno aderito al solo Concordato i termini di accertamento in scadenza al 31/12/2024 sono prorogati al 31/12/2025



Potranno accedere al Ravvedimento speciale anche i contribuenti che negli anni dal 2018 al 2022 non ebbero punteggio Isa causa Covid o furono in un anno di non normale svolgimento



In molti casi le annualità 2018 e 2019 sono già prescritte dal 31/12/2023 per via del regime premiale Isa (1 anno in meno) o per via dell'uso di strumenti tracciabili al di sopra di € 500 (2 anni in meno) e quindi non avrebbe senso includerli nel Ravvedimento speciale



In quegli anni infatti gli Isa non si applicarono ad una moltitudine di codici Ateco ed in generale ai soggetti con forti cali di fatturato (oltre il 33%) a causa del Covid



RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 6

Per i soggetti che hanno chiuso in perdita gli anni oggetto della sanatoria, l'accesso sarà consentito a patto che versino l'importo minimo di € 1.000 e l'incremento dovrà essere calcolato sul reddito conseguito nel singolo anno al lordo delle perdite pregresse utilizzate



Chi si avverrà del Ravvedimento speciale sarà indenne da qualsiasi ulteriore onere contributivo (sia Inps che Casse previdenziali autonome)



Naturalmente la base imponibile dell'imposta sostitutiva si determina sulla scorta del reddito d'impresa o di lavoro autonomo **già dichiarato alla data dell'08/10/2024** (si vuole evitare che vengano presentate dichiarazioni integrative relative agli anni oggetto della sanatoria)



Nelle società trasparenti il versamento della imposta potrà essere effettuato sia dalla società partecipata che (pro-quota) dai singoli soci



RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 7

Esempi

1

Ditta Mario Bianchi: Reddito d'impresa 2022
€ 42.000 e voto Isa 7,24

Incremento del reddito 20% pari a € 8.400
cui si applica l'aliquota d'imposta sostitutiva
del 12% pari a € 1.008 che è superiore al
minimo previsto in € 1.000




2

Ditta Alfa Srl: Reddito d'impresa 2021 €
96.000 e voto Isa 5,47

Incremento del reddito 30% pari a € 28.800
cui si applica l'aliquota d'imposta sostitutiva
del 15% pari a € 4.320 che ridotta del 30%
(2021 è anno Covid) sarà pari a € 3.024

Con un V.P.N. Irap pari a € 120.000, Alfa Srl calcolerà sul medesimo incremento del 30% pari a € 36.000
l'aliquota del 3,9% pari a € 1.404 che, ridotta del 30%, scende a € 983 (sull'Irap non c'è alcun importo minimo)



RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 8

Per i soggetti che dal 2018 al 2022 non hanno avuto alcun punteggio Isa a causa dell'emergenza Covid o perché in un esercizio di non normale svolgimento dell'attività ovvero perché soggetti multiattività, il reddito viene incrementato del 25% e l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 12,5%

Esempio

Società Alfa Srl: Reddito d'impresa 2020 € 60.000 e nessun voto Isa causa Covid

La riduzione del 30% dell'imposta spetta per le cause di esclusione legate al Covid o a un periodo di non normale svolgimento **ma non per i soggetti multiattività**

Incremento del reddito 25% pari a € 15.000 cui si applica l'aliquota d'imposta sostitutiva del 12,5% pari a € 1.875 che ridotta del 30% scende a € 1.312

Ai fini Irap stesso procedimento: VPN incrementato del 25% ed imposta pari al 3,9% con eventuale riduzione dell'importo dovuto del 30% per cause legate al Covid

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 9

Risoluzione 50/E/2024: Codici da utilizzare per i versamenti del Ravvedimento speciale

Codice 4074: Imposta sostitutiva Irpef ravvedimento PF

Codice 4075: Imposta sostitutiva ravvedimento soggetti diversi da PF

Codice 4076: Imposta sostitutiva Irap

Il versamento dell'intero importo dovuto **inibisce le rettifiche** del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Irap e dell'Iva tranne i casi di decadenza dal CPB o dal Ravvedimento per mancata finalizzazione del pagamento rateale

Chi vuole proteggersi può quindi **anticipare** il versamento della 1^a rata


RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 10

Alcune riflessioni

Per gli esercizi in perdita fiscale il ravvedimento speciale costa solo € 1.000 ed in questi casi la perdita si cristallizza e non potrà essere messa in discussione dal Fisco



Potranno accedere al Ravvedimento speciale anche i contribuenti che in taluni esercizi tra il 2018 ed il 2022 erano «multiattività» e quindi non ricevettero alcun punteggio Isa



Per gli anni oggetto di ravvedimento saranno consentiti soltanto i controlli automatizzati delle dichiarazioni, gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta e l'accertamento sintetico



In questi casi la base imponibile è pari al 25% del reddito dichiarato e l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 12,5% (per l'Irap VPN x 25% x 3,9% senza alcun importo minimo)


RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018/2022 - 11

Alcune riflessioni

Non è necessario trasmettere alcuna istanza, il versamento della 1^a rata costituisce prova della volontà di accedere al Ravvedimento



Le simulazioni di calcolo che i contribuenti hanno trovato nel proprio cassetto fiscale costituiscono un semplice supporto ma non rivestono alcun carattere di ufficialità



La norma non vieta esplicitamente l'utilizzo di crediti in compensazione e quindi è ammesso indicarli nel Mod. F24 di versamento



Infatti il «cassetto» spesso non tiene conto delle dichiarazioni integrative ante 09/10/2024 e dell'estensione ai soggetti multiattività o in un periodo di non normale svolgimento dell'attività

PRIME RIFLESSIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO - 1

Chi nel 2024 ha già raggiunto il reddito proposto dal Fisco manderà in esenzione da imposte l'extra reddito (criterio di cassa per professionisti e semplificati, di competenza per gli ordinari)



Il fatto che Il DL. 192/2024 ha perso per strada la deducibilità dal reddito d'impresa o professione dei contributi previdenziali costituisce un aiuto evidente ai soggetti in concordato preventivo

Professionisti ed Agenti di commercio con forti incrementi dei ricavi 2024 e 2025 si troveranno probabilmente a credito perché porteranno in detrazione le maggiori ritenute d'acconto subite



Eventuali plusvalenze da cessione beni posseduti da oltre tre anni potranno essere rateizzate fino a cinque esercizi minimizzando così il loro impatto sul reddito ordinario maggiorato delle componenti straordinarie

PRIME RIFLESSIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO - 2

I semplificati con incassi 2024 < € 85.000 potrebbero decidere di restare tali pur di accedere al concordato per il 2025/2026 (se vanno in forfait non possono accedere)



Le società di persone che si sono pentite di aver scelto il Concordato potrebbero favorire nel 2025 l'ingresso di un nuovo socio per lasciare emergere una causa di cessazione

L'opzione del semplificato per il regime ordinario (o viceversa) potrebbe comportare benefici per chi è in Concordato, ad esempio anticipando i ricavi di competenza al 2025 pur se incassati nel 2026



Potrebbe essere interessante monitorare la sorte dei propri clienti in relazione al fatto che le perdite su crediti (da elementi certi e precisi) vengono portate in deduzione dal reddito concordato

MODIFICHE AL REGIME IVA ASSOCIAZIONI - 1

Oggi sul fronte delle associazioni si sta applicando in Italia una normativa IVA sui corrispettivi specifici versati dai soci non compatibile con il diritto comunitario



L'art. 4 Dpr 633/72 prevede l'esclusione da IVA delle prestazioni effettuate dalle associazioni nei confronti dei soci dietro versamento di un corrispettivo specifico



Ciò ha determinato la diffusa abitudine, da parte delle associazioni che svolgono esclusivamente operazioni escluse da IVA, di non aprire nemmeno la partita IVA



Il diritto comunitario prevede invece che gli Stati membri, ad alcune condizioni, possono consentire che tali prestazioni siano **esenti** e non **escluse** da IVA

MODIFICHE AL REGIME IVA ASSOCIAZIONI - 2

La notevole differenza sta nel fatto che le operazioni esenti devono comunque essere certificate ai fini IVA con fattura o documento commerciale mentre quelle escluse NO



Addirittura le somministrazioni di alimenti e bevande da parte di Aps sia nei confronti di soci che di non soci passano da un regime IVA di esclusione ad imponibilità con aliquota al 10%



Il Decreto Milleproroghe ha prorogato di oltre un anno, **al 10/01/2026**, il termine dal quale le prestazioni di servizi verso i propri soci diventeranno esenti e non più escluse da IVA



In sostanza il passaggio da esclusione ad esenzione IVA riguarda le prestazioni di carattere istituzionale svolte nei confronti dei soci dietro versamento di corrispettivi specifici

MODIFICHE AL REGIME IVA ASSOCIAZIONI - 3

Opzione per la dispensa Iva in presenza di attività esenti (Art. 36/bis Dpr 633/72)

Le associazioni al fine di limitare l'impatto dei nuovi adempimenti IVA possono optare per la dispensa dagli adempimenti in materia d'IVA prevista per chi effettua operazioni esenti



La dispensa riguarda gli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione IVA e Lipe, l'opzione si effettua nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente al passaggio



Resta fermo l'obbligo di emettere la fattura nei riguardi del cessionario o committente che la richiede ed è interdetta la possibilità di detrarre analiticamente l'IVA sugli acquisti



Difficilmente si potrà operare tale scelta qualora vengano effettuate altre operazioni imponibili in quanto si perderebbe comunque il diritto alla detrazione analitica dell'IVA su tutti gli acquisti

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 1

Le società commerciali (di persone o di capitali) entro il 30/09/2025 potranno assegnare o cedere i beni immobili e mobili registrati ai soci in forma agevolata



L'agevolazione riguarda anche le trasformazioni delle stesse società (che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione immobiliare) in società semplici

L'agevolazione riguarda l'assegnazione o cessione ai soci (tali già al 30/09/2024) di beni merce o patrimonio diversi da quelli direttamente utilizzati per l'attività svolta



Sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto degli immobili assegnati/ceduti si applica una imposta sostitutiva (anche dell'Irap) dell'8%

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 2

L'imposta sostitutiva agevolata sale al 10,5% per le società che sono state non operative in almeno due esercizi su tre nel triennio tra il 2022 ed il 2024



Le riserve in sospensione annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci ovvero quelle presenti al momento della trasformazione scontano l'imposta del 13%

Il costo fiscalmente riconosciuto è dato dal costo storico di acquisto (eventualmente rivalutato) ridotto degli ammortamenti dedotti dal reddito



Per gli immobili la società può optare per la sostituzione del valore normale con quello catastale (che normalmente è nettamente più basso)

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 3

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva



Per le assegnazioni/cessioni ai soci le aliquote d'imposta proporzionale di registro (ove dovute) sono ridotte alla metà e le ipo/catastali si applicano in misura fissa

Nei confronti dei soci assegnatari il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni/quote possedute



Le società che si avvalgono della assegnazione/trasformazione agevolata versano un acconto del 60% dell'imposta entro il 30/09 e il saldo entro il 30/11/2025

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 4

Il trattamento dell'operazione di assegnazione ai soci e di estromissione dei beni dell'impresa individuale ai fini delle imposte indirette



- L'aliquota dell'imposta di registro è ridotta alla metà per i soci assegnatari mentre non si applica in caso di estromissione;
- Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (€ 200 cadauna) nei soli casi di assegnazione beni ai soci;
- Ai fini IVA l'operazione è non soggetta (acquisto da privati) o esente ex Art.10 – n. 27/quinquies (IVA non detratta al momento dell'acquisto) mentre se l'IVA è stata detratta al momento dell'acquisto l'operazione di assegnazione/cessione è esente IVA ex Art. 10 - n. 8/Ter ovvero imponibile ad IVA solo su opzione;
- La società o la ditta individuale non applica il pro-rata bensì la rettifica della detrazione ex art. 19/bis-2 del DPR n. 633/72.

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 5

In ipotesi di assegnazione o cessione agevolata, l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale se l'operazione è esente ex art.10 o fuori campo Iva



In tali ipotesi l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute come segue:

- Imposta di registro 4,5% se l'immobile è abitativo (imposte ipocatastali € 50 cadauna);
- Imposta di registro 1% se l'immobile è abitativo e ricorrono in capo all'assegnatario/cessionario i requisiti 1^ casa (imposte ipocatastali € 50 cadauna);
- Imposta di registro ed ipocatastali fissa (€ 200 cadauna) se l'immobile è strumentale ed è stato a suo tempo acquistato con Iva detratta;
- Imposta di registro 4,5% ed ipocatastali fisse (€ 50 cadauna) se l'immobile è strumentale ed è stato acquistato fuori campo Iva (da privato, ante 1973 o con Iva non detratta al 100%);
- Imposta di registro 7,5% se l'assegnazione ha ad oggetto terreni agricoli.

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 6

Annullamento riserve in sospensione d'imposta per effetto dell'assegnazione

Le riserve in sospensione annullate per effetto della assegnazione ai soci e quelle delle società che si trasformano in società semplice sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%



La società può scegliere le riserve da annullare a fronte dell'assegnazione beni e sarà portata a scegliere (ove presenti) riserve da utili tassate in modo da evitare il versamento d'imposta sostitutiva

Tale istituto NON si applica ai casi di cessione agevolata perché in tal caso la contropartita alla fuoriuscita del bene è data dal corrispettivo pagato dal socio assegnatario o cessionario



D'altronde la ratio nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 13% è quella di scongiurare che i soci ricevano dividendi in natura prelevandoli da riserve che non hanno mai scontato la tassazione piena

Tipico esempio di riserva in sospensione è quella di rivalutazione non affrancata

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 7

Annullamento riserve in sospensione d'imposta eliminate per effetto dell'assegnazione

Il pagamento dell'imposta al 13% da parte della società libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione ed è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi altra tassazione



In ipotesi di assegnazione da parte di società di capitali con riduzione delle riserve di utili, il socio assegnatario pagherà il 26% dell'importo non assoggettato a imposta sostitutiva dell'8%

**Ovvero 5% (invece del 26%)
degli utili percepiti per i soci
soggetti Ires**

Nelle società di persone, l'applicazione del regime di trasparenza, determina per i soci l'irrelevanza dell'importo già assoggettato a tassazione dalla società con il pagamento dell'imposta sostitutiva



L'alternativa all'annullamento delle riserve è dato dall'accollo di debiti societari da parte del socio assegnatario ed in tal caso l'importo dovuto deve essere considerato al netto di tali debiti

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 8

Esempi di scritture in contabilità - 1

La società non ha riserve ma socio Tizio c/finanziamenti per € 70.000 ed intende cedere a quel socio un fabbricato dal costo storico pari a € 120.000 ammortizzato per € 36.000 con un valore catastale di € 78.000 ed un valore normale di € 220.000 per un corrispettivo pari al suo valore contabile

- Fondo amm.to fabbricato € 36.000
- Socio c/finanziamenti € 70.000
- Banca c/c € 14.000

A

- Fabbricati € 120.000

Non si tratta di una assegnazione bensì di una cessione agevolata con imposta sostitutiva dovuta dalla società pari a € 480 ($€ 6.000 \times 8\%$) e le imposte indirette dovute dal socio cessionario ridotte al 50% sul valore catastale

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 9

Esempi di scritture in contabilità - 2

La società ha riserve di utili tassati per € 65.000 e riserve da versamenti soci in conto capitale per € 615.000 ed intende cedere ad uno dei soci sulla base del suo valore contabile un fabbricato dal costo storico pari a € 240.000 ammortizzato per € 72.000 con un valore catastale di € 138.000 ed un valore normale di € 450.000

- Fondo amm.to fabbricato € 72.000
- Riserva straordinaria € 65.000
- Riserva versamenti in c/capitale € 103.000



- Fabbricati € 240.000

Si tratta di una assegnazione beni con imposte sostitutive non dovute dalla società in quanto il valore catastale è inferiore al netto contabile e non vengono annullate riserve in sospensione, ma il socio dovrà versare la ritenuta del 26% pari a € 16.900 sul dividendo in natura derivante dall'annullamento della riserva straordinaria

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE BENI AI SOCI - 10

Esempi di scritture in contabilità - 3

La società ha riserve di utili per € 80.000, versamenti soci in c/capitale per € 50.000, riserve da rivalutazione non affrancate per € 70.000 ed intende cedere sulla base del suo valore catastale ad uno dei soci un fabbricato dal costo storico pari a € 150.000 mai ammortizzato con un valore catastale di € 180.000 ed un valore normale di € 260.000

- Riserva straordinaria € 80.000
- Riserva versamenti in c/capitale € 50.000
- Riserva da rivalutazione € 50.000



- Fabbricati € 150.000
- Plusvalenza (non imponibile) € 30.000

Assegnazione beni con imposta sostitutiva pari a € 2.400 ($€ 30.000 \times 8\%$) ed imposta da annullamento riserve in sospensione pari a € 6.500 ($€ 50.000 \times 13\%$), in questo caso il socio sconterà una tassazione del 26% pari a € 13.000 ($€ 50.000 \times 26\%$) sulla parte del dividendo in natura non assoggettata alle imposte sostitutive

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 1

I motivi che possono spingere alla trasformazione in società semplice

Una società commerciale che possiede immobili sfitti dovrà affrontare i problemi determinati dalla normativa sulle società non operative



Una società commerciale (di persone o di capitale) deve fare i conti con i costi di gestione amministrativa, fiscale e contabile

Una società di persone comporta che i soci amministratori dovranno necessariamente iscriversi all'Inps gestione commercianti



Si ricorda che le società semplici non possono esercitare attività d'impresa bensì si limiteranno alla gestione di immobili o partecipazioni

Si evidenzia che la società semplice non è mai assoggettata ad Irap né alla redazione degli Isa e che i suoi soci non sono iscrिवibili all'Inps artigiani/commercianti

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 2

La legge di bilancio 2025 ha reintrodotta la trasformazione agevolata delle società commerciali in Società Semplice



La condizione essenziale è che esse abbiano come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati

Dal punto di vista soggettivo possono trasformarsi in società semplice le Spa, le Srl, le Snc e le Sas



A queste condizioni l'assegnazione sarà agevolata se si perfezionerà dal Notaio entro il prossimo 30 settembre 2025

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 3

I vantaggi dal punto di vista fiscale sono due:
1) Imposta sostitutiva dell'Irpef, Ires ed Irap **pari all'8%** invece delle imposte ordinarie



Tenete conto che per una società di capitali la tassazione ordinaria sarebbe pari al 27,9% (Ires 24% + Irap 3,9%)

I vantaggi dal punto di vista fiscale sono due:
2) Possibilità per gli immobili di sostituire il **valore catastale** al valore di mercato



Per le società di persone normalmente il tax rate è ancora più alto in quanto si applicano le aliquote marginali Irpef dei soci

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 4

Le plusvalenze relative agli immobili sono tassate al 10,5% se la società è stata di comodo in 2 degli ultimi 3 anni (2022-2024)

Eventuali riserve in sospensione (Es. Rivalutazione beni) annullate a seguito della trasformazione sono tassate con aliquota 13%



L'adeguamento dell'oggetto sociale alla gestione principale immobiliare o mobiliare si può effettuare dal Notaio prima del 30/09/2025



L'imposta sostitutiva dovrà essere versata in due rate: per il 60% entro il 30/09/2025 e per il restante 40% entro il 30/11/2025

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 5

Ulteriore condizione per fruire della agevolazione è che i soci al momento della trasformazione siano tali già dal 30/09/2024



In capo ai soci di Spa ed Srl si applicherà la tassazione sostitutiva del 26% sulle riserve di utili tassati (che si intenderanno distribuite)

In sede di trasformazione bisognerà autofatturare sia i beni mobili che immobili ed emergeranno le relative plusvalenze



Mentre ciò non accadrà in capo ai soci di società di persone e di Srl trasparenti perché la tassazione in capo ai soci è già avvenuta

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 6

La trasformazione **non blocca il corso del quinquennio** che permette la detassazione delle plusvalenze da successiva cessione



Per l'Agenzia non è elusiva la trasformazione agevolata seguita dalla cessione immobiliare con detassazione delle relative plusvalenze

La tassazione del 13% in capo alla società per le riserve in sospensione annullate è da ritenersi definitiva anche a favore dei soci



Anche la società in liquidazione può trasformarsi in società semplice con le agevolazioni previa la sua remissione in bonis

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 7

Il trattamento dell'operazione di trasformazione ai fini delle imposte indirette - 1



- ✓ Nelle trasformazioni NON sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale proporzionali perché sostanzialmente non muta il soggetto intestatario degli immobili (solo imposta fissa € 200);



- ✓ Ai fini IVA l'operazione è non soggetta (acquisto da privati) o esente ex Art.10 – n. 27/quinquies (IVA non detratta al momento dell'acquisto) mentre se l'IVA è stata detratta al momento dell'acquisto l'operazione di assegnazione/cessione è esente IVA ex Art. 10 - n. 8/Ter ovvero imponibile ad IVA solo su opzione;

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 8

Il trattamento dell'operazione di trasformazione ai fini delle imposte indirette - 2



- ✓ La società trasformanda non applica il pro-rata di detrazione Iva in quanto trattasi di operazione straordinaria e non di natura tipica gestionale;
- ✓ La società trasformanda applica sempre la rettifica della detrazione ex art. 19/bis-2 mediante parziale restituzione dell'Iva detratta sugli immobili negli ultimi 10 anni o sui beni mobili negli ultimi 5 anni.



- ✓ La restituzione dell'Iva avverrà in tante quote di 1/10 o di 1/5 quanti sono gli anni che mancano al compimento del decennio o del quinquennio dall'acquisto del bene;
- ✓ La società emetterà autofattura elettronica per «destinazione del bene a fini estranei all'esercizio dell'impresa» che quindi sarà soggetta ad Iva soltanto per i beni mobili.

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 9

Immobile C/1 con valore catastale pari a € 120.000, costo storico da acquisto nell'anno 2018 pari a € 280.000 (oltre Iva 10%), ammortizzato per € 84.000

Esempio n. 1

In sede di trasformazione agevolata l'imposta sostitutiva sarà pari a zero perché il valore catastale (€ 120.000) risulta inferiore al valore fiscale (€ 196.000)

Con Iva detratta entro i 10 anni scatta la rettifica della detrazione Iva, per cui nel rigo VF70 della dichiarazione Iva 2026 (anno 2025) la Società restituirà € 8.400

€ 28.000 : 10 x 3 (anni restanti al compimento del decennio)

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE - 10

Immobile C/1 con valore catastale pari a € 220.000, costo storico ex acquisto anno 2018 pari a € 280.000 (oltre Iva 10%), ammortizzato per € 84.000

Esempio n. 2

In sede di trasformazione agevolata l'imposta sostitutiva sarà pari a € 1.920 ($€ 220.000 - € 196.000 = € 24.000 \times 8\% = € 1.920$)

€ 1.152 (60%) da versare entro il 30/09/2025 ed € 768 (40%) entro il 30/11/2025

In entrambi i casi l'imposta di registro sull'atto sarà pari a € 200

SCISSIONE PRE TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - 1

La trasformazione in società semplice si presenta problematica per quelle società che hanno attività «mista» ovvero sia di gestione immobiliare che d'impresa commerciale



In ogni caso non potrebbero, quali società semplici, continuare a svolgere post trasformazione l'attività d'impresa commerciale (perderanno infatti il possesso della partita Iva)

Infatti detti soggetti non possiedono il necessario requisito dell'oggetto sociale esclusivo o prevalente relativo alla gestione di beni immobili o di beni mobili registrati



Subirebbero comunque la tassazione ordinaria sulle plusvalenze relative ai beni non agevolabili (quelli diversi dagli immobili non strumentali e dai beni mobili registrati)

SCISSIONE PRE TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - 2

La soluzione a queste difficoltà potrebbe essere costituita da una **preventiva scissione** diretta a separare l'attività di gestione immobiliare da quella d'impresa commerciale



Invece l'altra società continuerà tranquillamente a svolgere l'attività d'impresa sotto la forma di società commerciale

In tal modo solo la società derivante dalla scissione in capo alla quale rimane l'attività di gestione immobiliare potrà poi essere oggetto di trasformazione in società semplice



La scissione infatti consente di separare complessi patrimoniali senza che emergano plusvalori tassati e senza che i soci perdano l'anzianità della loro posizione al 30/09/2024

SCISSIONE PRE TRASFORMAZIONE AGEVOLATA - 3

Tale percorso è stato validato dall'Agenzia delle entrate con la Ris. 101/E/2016 con la quale ha chiarito che tale operazione di scissione non è da considerarsi «elusiva»



L'Agenzia delle entrate non ha invece validato la scissione di una società immobiliare «mista» di costruzione/vendita e di gestione di immobili data l'impossibilità di separare le due attività

La società trasformata in società semplice deve però svolgere effettivamente un'attività di gestione immobiliare non affittando (ad esempio) l'unico immobile alla società scissa



Ante scissione non sarebbero in realtà identificabili due attività ben distinte bensì un'unica attività immobiliare caratterizzata da un oggetto sociale molto ampio

ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI - 1

Per i titolari di reddito d'impresa
in attività all'01/01/2025

E' consentito estromettere dalla loro sfera imprenditoriale i fabbricati strumentali (per natura o per destinazione) posseduti al 31/10/2024 dietro versamento di una imposta sostitutiva sulla plusvalenza pari all'8%

La plusvalenza è pari alla differenza tra il valore normale del bene ed il suo costo storico al netto degli ammortamenti dedotti sino al 31/12/2024

Su opzione è consentito assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale del fabbricato ex art. 52, comma 4 del Dpr n. 131/86

ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI - 2

L'estromissione non comporta oneri in tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale in quanto non si è in presenza di un atto traslativo

Ai fini Iva l'operazione è normalmente fuori campo Iva ovvero esente ex art. 10 Dpr 633/72 e non concorre a formare il pro-rata di detrazione

La Circ. 26/E/2016 ha confermato che l'operazione è consentita pur se non emerge alcuna plusvalenza e il contribuente non versa alcuna imposta

L'opzione dovrà essere fatta entro il 31/05/2025 e l'imposta dovrà essere versata per il 50% entro il 30/11/2025 e per il 50% entro il 30/06/2026

ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI - 3

L'Agenzia delle entrate con Risposta ad interpello n. 391/2019 ha chiarito

L'estromissione di beni strumentali (mobili o immobili) operata da imprese individuali in regime forfettario NON genera alcuna tassazione

D'altronde l'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 10/E/2016 aveva già chiarito che le plusvalenze patrimoniali realizzate dai soggetti forfettari NON rilevano

Quindi i soggetti forfettari non hanno necessità di sfruttare una normativa speciale in quanto il regime di non tassabilità delle plusvalenza per loro è sempre in vigore

ESTROMISSIONE BENI IMPRESE INDIVIDUALI - 4

L'operazione di estromissione impone l'emissione di una autofattura elettronica per destinazione dell'immobile a fini estranei all'esercizio dell'impresa (tale documento fra l'altro serve anche a certificare il momento di perfezionamento)

L'istituto è ideale per l'artigiano o il commerciante vicino alla pensione che vuole evitare una tassazione e contribuzione devastante a causa dell'emersione della plusvalenza

L'operazione è del tutto gratuita se il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile (costo storico ridotto degli ammortamenti dedotti) è pari o superiore al suo valore catastale

L'operazione è tanto più conveniente quanto più alto è il reddito complessivo del contribuente e quindi la sostitutiva dell'8% si distanzia molto dall'aliquota marginale Irpef del 43%

MODIFICHE AL REDDITOMETRO

Il Redditometro è una forma di accertamento sintetico attraverso cui il Fisco può stimare il reddito presunto di una persona fisica sulla base delle spese che ha effettuato



Il DL. 108/2024 ha introdotto uno scostamento minimo del 20% tra reddito complessivo dichiarato dal contribuente e reddito stimato attraverso le spese sostenute dallo stesso

Naturalmente il contribuente viene prima invitato a fornire delle giustificazioni sulla insufficienza del suo reddito complessivo a sostenere le spese effettuate e segnalate dal Fisco



Inoltre lo scarto tra reddito dichiarato e reddito stimato deve essere superiore a 10 volte l'assegno sociale annuo (**circa € 70.000**) in modo da colpire soltanto le evasioni rilevanti

ACQUISTI INTRA UE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'ente non commerciale in possesso del solo codice fiscale per gli acquisti intra UE fino a € 10.000 annui sconta l'IVA nello Stato UE (e con le aliquote IVA) del cedente



Prima di effettuare l'acquisto, l'ente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate il mod. Intra-13 con l'importo dell'acquisto da effettuare e quello degli acquisti già effettuati fino ad allora



Nel momento in cui viene superato in corso d'anno il limite di € 10.000 o se l'ente decide di applicare l'IVA in Italia, lo stesso dovrà aprire la partita IVA ed iscriversi al Vies



Da quel momento l'ente dovrà integrare ogni fattura di acquisto con l'IVA italiana, registrarla in apposito registro, versare l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo e inviare mod. Intra-12

In caso di acquisto da parte di ente non commerciale in regime ordinario IVA iscritto al Vies, si integra la fattura con l'IVA italiana e la si registra in entrambi i registri IVA (vendite e acquisti) neutralizzandone gli effetti

OPERAZIONI ATTIVE CON L'ESTERO DEI FORFETTARI

Per le cessioni intra UE il forfettario non deve iscriversi al Vies e deve indicare che la fattura «***non costituisce cessione intracomunitaria ex art. 41-bis Dl. 331/93***»



Per le esportazioni egli può restare nel regime forfettario e applicare gli artt. 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/72 nonostante non possa utilizzare il plafond per acquisti senza applicazione dell'Iva



Per le prestazioni di servizi a soggetti intra UE il forfettario deve iscriversi al Vies ed emettere con l'indicazione in fattura che trattasi di operazione in «Reverse Charge»



Per le prestazioni di servizi a soggetti extra UE il forfettario deve emettere fattura senza addebito dell'Iva riportando la dicitura «non soggetta» e non deve iscriversi al Vies

OPERAZIONI PASSIVE CON L'ESTERO DEI FORFETTARI

Per gli acquisti di beni Intra UE, fino a quando tali acquisti non superano nell'anno € 10.000 l'Iva deve essere assolta nel Paese del cedente Comunitario



Nell'ipotesi in cui tali acquisti dovessero superare nell'anno € 10.000 tali operazioni diventano rilevanti in Italia con obbligo d'iscrizione al Vies e di versamento dell'Iva



Nel caso di acquisti di prestazioni di servizi l'Iva è sempre assolta in Italia previa iscrizione obbligatoria al Vies e non esiste la soglia minima di € 10.000 prevista per i beni



Per gli acquisti di servizi da parte di un soggetto extra UE l'operazione rileva sempre in Italia con obbligo di emettere autofattura indicando l'aliquota Iva italiana e l'iva dovuta

In tutti i casi di acquisti di beni o servizi rilevanti ai fini Iva in Italia, il contribuente forfettario deve integrare la fattura (intra UE) o emettere l'autofattura (extra UE) e versare l'Iva con Mod. F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

PROROGA VERSAMENTO 2^ ACCONTO IRPEF 2024

Il 2^ acconto Irpef per partite iva individuali con ricavi/compensi anno 2023 < € 170.000 è prorogato al 16/01/202 e può essere rateizzato in 5 quote mensili (sino al 16/05)



Una conseguenza della proroga consiste nella diffusa prevedibile richiesta da parte dei clienti di utilizzare il metodo previsionale che potrebbe azzerare gli importi dovuti

Restano al 30/11 i versamenti Inps, sono invece prorogati anche le imposte sostitutive dei forfettari, la cedolare secca sugli immobili e le maggiorazioni da Concordato preventivo



Una seconda conseguenza consiste nella possibilità di evitare il versamento di alcune rate se il contribuente si accorgerà di avere già coperto tutto il carico impositivo previsto

POS E REGISTRATORE TELEMATICO SEMPRE CONNESSI

Dal 2026 obbligatorio connettere i sistemi di pagamento elettronico (Pos) ai Registratori Telematici in modo che tali dati siano simultaneamente a disposizione dell'Agenzia



La novità non si riferisce soltanto a carte di credito o bancomat ma a tutti gli strumenti che facilitano l'uso della moneta elettronica anche attraverso app quali Revolut, Scalapay, etc.

Diventerà quindi sanzionabile l'omessa memorizzazione e trasmissione di pagamenti elettronici compreso il mancato collegamento degli strumenti con cui il cliente paga il dovuto



Fino ad oggi i dati venivano trasmessi separatamente all'Agenzia da parte dei contribuenti (gli incassi) e degli intermediari finanziari (le operazioni giornaliere elettroniche)

OBBLIGO TRACCIABILITÀ PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE

Dal 2025 i datori di lavoro non potranno dedurre le spese di trasferta rimborsate ai dipendenti che non le abbiano anticipate con strumenti di pagamento tracciabile



Difficoltà potranno sorgere nei casi in cui il dipendente non dispone di una carta aziendale e dovendo utilizzare la propria carta di credito non ha un plafond sufficiente

Allo stesso modo per imprese e professionisti non saranno deducibili sempre dal 2025 le spese di rappresentanza, di vitto e alloggio e quelle di viaggio e trasporto pagate in contanti



Una soluzione potrebbe essere che le banche ritardino l'addebito degli estratti conto al 2^a mese successivo per dare il tempo ai dipendenti di ricevere il rimborso dai loro datori di lavoro

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI - 1

Qualora non dovessero venire superati due dei seguenti tre limiti per due anni consecutivi la società **potrà redigere il bilancio abbreviato**

Totale attivo

Euro ~~4.400.000~~ **5.500.000**

Totale ricavi

Euro ~~8.000.000~~ **11.000.000**

Numero medio dipendenti

50

Verifica limiti anni 2023 e 2024

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI - 2

Qualora non dovessero venire superati due dei seguenti tre limiti per due anni consecutivi la società **potrà redigere il bilancio micro**

Totale attivo

Euro ~~475.000~~ 220.000

Totale ricavi

Euro ~~350.000~~ 440.000

Numero medio dipendenti

5

Verifica limiti anni 2023 e 2024

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI - 3

Sono esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato le società controllanti che unitamente alle controllate non superano due dei seguenti tre limiti

Totale attivo

Euro ~~20.000.000~~ 25.000.000

Totale ricavi

Euro ~~40.000.000~~ 50.000.000

Numero medio dipendenti

250

Verifica limiti anni 2023 e 2024

NUOVI LIMITI DIMENSIONALI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DEGLI ETS

Il termine per il deposito al Runts del bilancio diventa mobile: entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio per gli Ets che devono invece depositarlo al Registro delle Imprese

Nuova soglia di entrate complessive al di sotto della quale si può optare per il rendiconto semplificato per cassa

Euro ~~220.000~~ 300.000

(non possono scegliere questo formato gli Ets dotati di personalità giuridica)

Nuova soglia di entrate complessive al di sotto della quale si può optare per il nuovo rendiconto super semplificato

Euro 60.000

Verifica nuovi limiti dall'anno 2024

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI DI RILEVANTE AMMONTARE - 1

Da luglio scorso è vietato utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi natura per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo di importo complessivamente oltre € 100.000



Concorrono a formare la soglia anche interessi e sanzioni nonché eventuali versamenti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio

Concorrono a formare la soglia di € 100.000 i ruoli scaduti che non siano oggetto di sospensione né di rateizzazione per i quali non sia intervenuta una causa di decadenza



Restano utilizzabili in compensazione i crediti Inps/Inail e il divieto è rimosso dal momento in cui il contribuente scende al di sotto del limite complessivo di debiti pari a € 100.000

Ai fini della soglia di € 100.000 NON si tiene conto degli interessi di mora, gli aggi e le spese per le procedure esecutive o cautelari, in quanto conta solo l'importo originariamente trasmesso ad Ader

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI DI RILEVANTE AMMONTARE - 2

Esiste già il divieto di utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti erariali scaduti di importo superiore a € 1.500 ma sussistono alcune differenze



Inoltre dal punto di vista sanzionatorio il DL 78/2010 prevede la sanzione del 50% del minor importo tra i debiti iscritti a ruolo e l'importo indebitamente compensato

Sul fronte dei crediti utilizzabili il DL 78/2010 dispone il divieto di compensazione dei soli crediti erariali lasciando liberamente compensabili i crediti di natura agevolativa



La Legge 213/2023 non prevede esplicitamente una sanzione per cui si ritiene applicabile in quest'ultimo caso la sanzione del 30% (25% dall'01/09/2024) per omesso versamento

In entrambi i casi è ammessa la compensazione verticale tra le stesse imposte e NON concorrono alla soglia di € 100.000 i ruoli relativi a tributi locali mentre particolare attenzione dovrà essere posta al concetto di ruolo scaduto (60 gg. dalla notifica della cartella o 90 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo)

NUOVI OBBLIGHI PER I RAPPRESENTANTI FISCALI

Chi vuole accedere al ruolo di rappresentante fiscale di soggetti esteri deve attestare alla D.P. Entrate competente stringenti requisiti soggettivi di onorabilità



La garanzia dovrà essere integrata in caso dei aumenti del numero di soggetti rappresentati con il conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una superiore

Egli inoltre deve prestare garanzia con massimali crescenti in funzione del numero di soggetti esteri assistiti con massimali minimi garantiti che vanno da € 30.000 a € 1 mln.



Il soggetto che assume la rappresentanza di un solo soggetto non residente NON è tenuto a prestare garanzia ma resta obbligato a presentare l'autodichiarazione sui requisiti soggettivi

La garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di 48 mesi decorrenti dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale ed un volta rilevata l'eventuale omissione da parte di quest'ultimo, l'Agenzia procede alla cessazione d'ufficio della partite Iva dei soggetti rappresentati

NUOVE FUNZIONALITÀ PER I SERVIZI DELL'AGENZIA ENTRATE

1

Dal 05/08/2024 possibile precaricare sul sito dell'Agenzia entrate gli F24 telematici per i pagamenti rateali, con addebito automatico alle scadenze future fino a 5 anni successivi



Nelle deleghe di pagamento con scadenza futura sarà possibile inserire i crediti d'imposta in compensazione che dovranno risultare disponibili sia alla data di invio della delega che alla scadenza



2

Dal 29/07/2024 il Professionista cessato dall'incarico di depositario scritture contabili può comunicare la fine del rapporto se non vi ha già provveduto nei termini il contribuente



Prima di procedere il Professionista deve avvisare l'ex cliente dell'intenzione di trasmettere la comunicazione e tale invio sarà consentito solo dal 31^ giorno successivo all'interruzione dell'incarico

SAGGIO INTERESSI LEGALI

Dall'01/01/2025 il saggio degli interessi legali scende dal 2,5% al 2%

- 2021: 0,01%
- 2022: 1,25%
- 2023: 5%
- 2024: 2,5%
- 2025: 2%

La riduzione del saggio degli interessi legali avrà un impatto positivo sul ravvedimento operoso perfezionato dal contribuente